Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 172 del 10 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 714.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del vetro e della ceramica della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 715.

Norme sulla determinazione della ricorrenza del Santo Patrono del rione di Porto Maurizio del comune di Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 716.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti da imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nelle provincie di Bologna, Pistoia, Siracusa e Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1692, n. 717.

Norme sul trattamento economico e normativo per litografi macchinisti, trasportatori, lisciapietre e pomiciatori, fornai e donne mettifoglio, levafoglio e porgifoglio dipendenti da imprese produttrici di imballaggi di latta della provincia di Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 718.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Bolzano.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 714.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del vetro e della ceramica della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Venezia:

l'accordo collettivo 30 luglio 1953, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica;

l'accordo collettivo 30 luglio 1953, sul trattamento salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica;

l'accordo collettivo 15 gennaio 1954, sul trattamento salariale degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica:

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Federazione provinciale Vetrai Ceramisti ed Affini, la Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 32 della provincia di Venezia, in data 21 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 30 luglio 1953, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica, l'accordo collettivo 30 luglio 1953 relativo al trattamento salariale dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica, l'accordo collettivo 15 gennaio 1954, relativo al trattamento salariale degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane del vetro e della ceramica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del vetro e della ceramica della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 2. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1953
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL VETRO E DELLA CERAMICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1953, il giorno 30 del mese di luglio in Venezia, presso la Sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro, alla presenza del sig. *Ezio Capresi* funzionario dell'Ufficio stesso;

f r a

l'Unione Provinciale degli Artigiani, rappresentata agli effetti del presente accordo dal Presidente signor *Agostino Selva* e dai signori: *Barbini Guglielmo, Sent Guglielmo, Guerrieri Giulio, Vaccari Augusto, D'Alpaos Giuseppe, Trevisan* dott. *Renato* e *Proietto Sergio,* assistiti dal dott. *Luigi Scaramuzza;*

e

la Federazione Provinciale Vetrai Ceramisti ed Affini, rappresentata dal suo segretario sig. *Giuseppe Pagnin* con la partecipazione del sig. *Luigi Fuga;*

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata come da sottoscrizione;

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata come da sottoscrizione;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai avverrà in base alle norme di legge sulla disciplina della offerta di lavoro a mezzo dell'Ufficio di Collocamento regolarmente costituito.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti personali:

a) libretti di lavoro;

b) tessera o libretto di assicurazione;

c) stato di famiglia (per il capo famiglia);

d) certificato di lavoro, ove l'operaio ne sia in possesso.

E' in facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.

Il prestatore d'opera è tenuto a comunicare, all'atto dell'assunzione, la propria residenza e domicilio e a notificarne i successivi eventuali mutamenti.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione definitiva dell'operaio è subordinata ad un periodo di prova della durata di 6 (sei) giornate lavorative che potrà essere prorogato di altre 6 giornate, di comune accordo, fra le parti, e dovrà risultare da documento scritto.

Durante detto periodo è di reciproca facoltà risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.

Il lavoratore che nel corso, o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore compiute in base alla paga corrispondente al minimo della qualifica nella quale ha prestato l'opera propria.

Il lavoratore che venga trattenuto al lavoro trascorso il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio e la sua anzianità decorre dall'inizio del periodo di prova.

Al medesimo sarà corrisposta la paga minima contrattuale della qualifica cui verrà assegnato.

Saranno esentati dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con le stesse mansioni.

I giorni lavorativi del periodo di prova si intendono consecutivi e prestati secondo l'orario di lavoro di fatto svolto dagli altri operai del medesimo reparto.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è fissata in 8 ore giornaliere.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 10 ore giornaliere.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive.

Art. 6.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate.

Le giustificazioni devono essere presentate al mattino successivo al giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di malattia l'operaio è obbligato, salvo motivi giustificati di impedimento individuale, ad avvertire l'azienda non oltre le 48 ore.

Art 7

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere e le 10 ore per gli addetti ai lavori discontinui.

E' lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6. E' lavoro festivo, ai fini della applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata domenicale o di riposo compensativo e nelle festività di cui all'art 8.

lavoro straordinario diurno feriale 20 %

lavoro straordinario notturno 30 %

lavoro in giorni festivi 50 %.

Le percentuali suddette verranno calcolate sull'intera retribuzione. Per i cottimisti sulla paga di fatto maggiorata della percentuale media di cottimo.

Sono esonerati dal lavoro straordinario, festivo e notturno, i lavoratori che frequentano scuole serali o festive.

Art 8.

FESTIVITÀ

Sono considerate festività nazionali:

2 giugno: data di fondazione della Repubblica

25 aprile: anniversario della Liberazione:

1 maggio: festa del Lavoro:

4 novembre: giorno dell'unità Nazionale.

Dette festività danno diritto a percepire, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, un trattamento pari alla normale retribuzione giornaliera, intendendosi per tale quella che essi avrebbero percepito se avessero lavorato secondo il completo orario giornaliero di cui all'art. 4.

Le festività nazionali danno diritto al trattamento di cui sopra anche se cadono di domenica.

Oltre al trattamento di cui sopra, per le ore effettivamente lavorate nelle festività nazionali, sarà corrisposta la normale retribuzione maggiorata del 50 %.

Sono considerati giorni festivi, ai particolari effetti di cui appresso:

1 gennaio (Capodanno).

Il giorno di lunedì dopo Pasqua:

15 agosto (Assunzione):

25 dicembre (S. Natale):

26 dicembre (S. Stefano).

Le cinque festività sopra indicate danno diritto, anche se cadenti di domenica, a percepire un trattamento identico a quello più sopra previsto per le festività nazionali, tranne che per le ore effettivamente lavorate nelle festività infrasettimanali che saranno compensate come in giorno feriale cioè senza alcuna maggiorazione.

Art. 9.

SOSPENSIONI

Le sospensioni dal lavoro disposte dalla Azienda non interrompono l'anzianità agli effetti del presente contratto.

Trascorsi 15 giorni dall'inizio della sospensione il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intera indennità di anzianità, ai ratei delle ferie e della gratifica natalizia maturati, nonchè alla indennità sostitutiva del preavviso.

Art 10.

FERIE

L'operaio che ha una anzianità di 12 mesi presso l'azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a 8 giorni lavorativi.

Durante il periodo feriale dovrà essere corrisposta la retribuzione globale di fatto computata secondo il completo orario contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto.

Il periodo feriale non può iniziare di domenica o in giornata di festività.

Qualora nel corso del periodo feriale venissero a cadere festività nazionali o infrasettimanali che, a termine dell'art. 8 danno diritto al relativo trattamento economico di festività, queste saranno corrisposte all'operaio in ferie senza che ciò dia luogo al prolungamento del periodo feriale.

La scelta dell'epoca per il godimento delle ferie sarà fatta di comune accordo tra le parti compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuto anche nel corso del primo anno di servizio, all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità.

La frazione di mese, superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 11

CONGEDO MATRIMONIALE

Nel caso di matrimonio spetta agli operai di ambo i sessi un congedo retribuito pari a 10 giornate di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto della azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dallo Istituto della Previdenza Sociale a tale titolo.

Per il congedo matrimoniale si fa riferimento alle norme dell'accordo interconfederale vigente.

Art. 12.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della festa di Natale sarà corrisposta agli operai una gratifica secondo le norme previste per i dipendenti da aziende artigiane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno corrisposti tanti dodicesimi di gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità presso l'azienda.

La frazione di mese, superiore ai 15 giorni viene considerata a questo effetto come mese intero.

Non saranno detratti i ratei di gratifica natalizia afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio entro i rispettivi limiti di conservazione del posto.

Art. 13.

SERVIZIO MILITARE

Al lavoratore chiamato alle armi per adempiere al servizio di leva, e per richiamo, l'azienda dovrà conservare il posto, ed il periodo prestato sotto le armi verrà computato agli effetti della maturazione dell'indennità di licenziamento.

Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà presentarsi all'azienda nel termine di giorni 30, in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Art. 14.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia o di infortunio l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di mesi 6.

Qualora l'assenza di malattia si protragga oltre il terzo giorno, entro le 24 ore successive, l'operaio è tenuto a far pervenire alla direzione il certificato medico.

L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento, etc.).

Superato il termine della conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Uguale trattamento, esclusa la indennità sostitutiva del preavviso, competerà all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorchè la prosecuzione della malattia oltre ai termini della conservazione del posto non gli consenta di riprendere servizio.

Art. 15.

MATERNITÀ

Per il trattamento in caso di maternità e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

Art. 16.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere puniti, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

1) richiamo verbale;

2) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione:

3) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni:

4) licenziamento ai sensi dell'art 17

Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1) e 2) l'operaio che.

a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;

b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi:

c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza

d) arrechi danno per disattenzione al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;

e) sia trovato addormentato;

f) introduca abusivamente bevande alcooliche;

g) introduca persone estranee all'azienda senza regolare autorizzazione o permesso;

h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza:

i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda

Nei casi di maggior gravità o recidiva la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3).

L'importo delle multe inflitte per motivi disciplinari sarà devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali o, in mancanza di queste, all'Istituto di Malattia.

Art. 17

LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:

a) furti o danneggiamenti volontari o commessi con colpa grave al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione

b) trafugazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi;

c) rissa grave all'interno della azienda;

d) lavorazione, costruzion o commercio per conto di terzi, fuori dell'azienda, di articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda.

Nei casi previsti dalle lettere *a*) *b*) e *d*) l'operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all'azienda

Potranno essere licenziati, senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:

a) insubordinazione contro i superiori

b) rissa nell'azienda:

c) lavorazione e costruzione all'interno dell'azienda, senza la autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi;

d) recidiva nelle medesime mancanze di cui all'articolo 16 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l'anno

e) trasgressioni previste al punto *i*) dell'art. 16 relative alla morale e alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata. Nel caso concreto l'applicazione della sospensione.

Art. 18.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art 17, o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore) lavorativi.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie

Il preavviso decorre dal giorno immediatamente successivo a quello della notifica.

A tutti gli effetti del presente contratto il preavviso si computa nella anzianità.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Art. 19.

DIMISSIONI

All'operaio dimissionario competono le seguenti percentuali della indennità di anzianità:

1) il 30 % per anzianità oltre i 5 anni e fino a 8 anni;

2) 50 % per anzianità oltre gli 8 anni e fino i 10 anni;

3) 75 % per anzianità oltre i 10 anni.

L'indennità intera di anzianità per il licenziamento è dovuta nel caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio o postumi consecutivi determinanti invalidità dopo trascorso il periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 14 del presente contratto, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

Art. 20.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 17 la azienda dovrà corrispondere una indennità nella misura di 3 giorni all'anno.

La indennità suddetta sarà calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto, giornaliera, riferita allo intero orario di cui all'art. 4 del presente contratto.

Agli effetti della disciplina dell'indennità di licenziamento le frazioni di anni si computano in dodicesimi.

Ove l'operaio, alla risoluzione del rapporto di lavoro, non abbia maturato un anno di anzianità, gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di servizio.

L'indennità prevista dal presente articolo verrà corrisposta per tutta l'anzianità già maturata alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 21.

CALCOLO INDENNITÀ

La liquidazione delle ferie, della indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità di licenziamento sarà calcolata come segue:

a) se l'operaio lavora ad economia sulla base della ultima retribuzione percepita;

b) se l'operaio lavora a cottimo o ad altra forma di incentivo sulla media della retribuzione globale afferente alle due ultime quindicine o alle ultime 4 settimane di prestazione d'opera.

Art. 22.

TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI

I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza dell'azienda. Le relative trattenute debbono essere rateizzate in modo che l'importo di ogni singola trattenuta non superi il 10 % della retribuzione netta, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro, nel qual caso l'azienda potrà trattenere le somme dovute dall'operaio sulle competenze al medesimo spettanti.

Art. 23.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile.

Resta ferma che verranno liquidate agli aventi diritto le frazioni di ferie, la gratifica natalizia o le frazioni di essa, ed ogni altro diritto che sarebbe spettato all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.

Art. 24.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlativi e inscindibili tra loro e non cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni anche di fatto più favorevoli all'operaio attualmente in servizio.

Art. 25.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà la durata di 2 anni intendendosi rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R. R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1953 SUL TRATTAMENTO SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL VETRO E DELLA CERAMICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1953 il giorno 30 del mese di luglio in Venezia, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, alla presenza de' signor *Ezio Capresi* funzionario dell'Ufficio stesso:

fra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI rappresentata agli effetti del presente accordo dal presidente sig. *Agostino Selva* e dai sigg. *Barbini Guglielmo, Sent Guglielmo, Guerrieri Giulio, Vaccari Augusto, D'Alpaos Giuseppe, Trevisan* dott. *Renato* e *Proietto Sergio*, assistiti dal dott. *Luigi Scaramuzza;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI rappresentata dal suo Segretario sig. *Giuseppe Pagnin* con la partecipazione del sig. *Luigi Fuga;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata come da sottoscrizione;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata come da sottoscrizione,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

DIVISIONE SETTORI DI LAVORAZIONE

Si conviene di suddividere in tre gruppi i settori di lavorazione:

1° *gruppo*:

Lavorazione delle ceramiche artistiche.
Lavorazione delle maioliche artistiche.
Lavorazione di decorazione incisione di vetro.
Lavorazione artistica del vetro a lume.
Lavorazione del mosaico artistico.

2° *gruppo*:

Lavorazione degli specchi e cristalli.
Lavorazione di molatura e smerigliatura vetri.
Lavorazione di tubi al neon.

3° *gruppo*:

Lavorazione del mosaico comune.
Lavorazione della ceramica comune.
Lavorazione della maiolica comune.
Lavorazione di perle e di fiori a lume, con fiamma a gas, e di infilatura di perle.
Lavorazione delle terrecotte comuni.
Lavorazione delle fiale.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

La retribuzione oraria, complessiva di paga base e contingenza, per i lavoratori superiori all'età di anni 20 è fissata come segue:

Uomini	*paga oraria*	
1° *gruppo*:		
Operaio specializzato	L.	191,55
Operaio qualificato	»	161,40
Operaio comune	»	146,35
Manovale	»	126,25
2° *gruppo*:		
Operaio specializzato	L.	163,55
Operaio qualificato	»	145,40
Operaio comune	»	135,35
Manovale	»	126,25
3° *gruppo*:		
Operaio specializzato	L.	143,55
Operaio qualificato	»	135,40
Operaio comune	»	129,35
Manovale	»	126,25

Donne	*paga oraria*	
1° *gruppo*:		
1ª categoria	L.	121,20
2ª categoria	»	111,10
3ª categoria	»	101,05
2° *gruppo*:		
1ª categoria	L.	114,20
2ª categoria	»	106,10
3ª categoria	»	100,05
3° *gruppo*:		
1ª categoria	L.	106,20
2ª categoria	»	101,10
3ª categoria	»	99,05

A titolo di esempio sono considerati *operai specializzati* per il primo gruppo coloro i quali di propria iniziativa creano tipi e soggetti di lavorazione eseguendoli compiutamente. Sono inoltre considerati operai specializzati i molatori di prima categoria, gli argentatori di prima categoria, i decoratori di prima categoria, i tagliatori di prima categoria e i soffiatori di tubi al neon.

A titolo di esempio sono considerati *operai qualificati* per il primo gruppo coloro i quali riproducono soggetti già elaborati. Eseguono lavori su disegni altrui, decorano ed incidono o sono adibiti a lavori di particolare delicatezza senza mansioni di carattere creativo. Molatori di seconda, smerigliatori di prima, decoratori di seconda, ecc.

A titolo di esempio sono considerati *operai comuni* coloro i quali sono adibiti a lavori di pura e semplice esecuzione, come i tirafili gli addetti a lavori comuni di pulitura, di decoratura e rifinitura; coloro i quali eseguono lavori che non richiedono una particolare perizia, Smerigliatori di seconda, molatori di specchi, ecc.

Sono considerati *manovali,* coloro i quali sono adibiti a lavori comuni.

Per quanto riguarda la classificazione delle *donne,* sono considerate di *prima categoria* quelle che eseguono lavori propri di operai qualificati o comunque equiparabili; di *seconda categoria* quelle che eseguono lavori propri o equiparabili a quelli degli operai comuni.

Donne di *terza categoria* sono considerate quelle che eseguono lavori di carattere generico.

Art. 3.

SCATTI DI CONTINGENZA

I minimi di retribuzione di cui all'art. 2 del presente accordo si intendono soggetti a tutte le variazioni alle quali è soggetta la contingenza del settore industriale.

Art. 4.

RETRIBUZIONE LAVORATORI DI ETÀ INFERIORE AI 20 ANNI

Le parti convengono che con separato accordo saranno determinati i minimi di retribuzione per i lavoratori di età inferiore ai 20 anni.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 3 agosto 1953 ed avrà la durata di 1 (uno) anno, intendendosi rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata con R. R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1954 SUL TRATTAMENTO SALARIALE DEGLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL VETRO E DELLA CERAMICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1954 il giorno 15 del mese di gennaio in Venezia presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. alla presenza del rag. *Vittorio Marchiori* Capo Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso,

fra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI rappresentata agli effetti del presente accordo dal Presidente signor *Agostino Selva* e dai sigg. prof *Giulio Padoan, Barbini Guglielmo, Sent Guglielmo, Guerrieri Giulio, Vaccari Augusto, D'Alpaos Giuseppe, Trevisan* dott. *Renato* e *Proietto Sergio,* assistiti dal dott. *Luigi Scaramuzza;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI rappresentata dal suo Segretario sig. *Giuseppe Pagnin* con la partecipazione del sig. *Luigi Fuga;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata come da sottoscrizione;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata come da sottoscrizione;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

DURATA DELL'APPRENDISTATO

1° *gruppo uomini*:	Durata apprendistato
Età assunzione anni 14	anni 6
Età assunzione anni 15	» 5 ½
Età assunzione anni 16	» 5
Età assunzione anni 17	» 4 ½
Età assunzione anni 18	» 4

superiori ai 18 anni (purchè in possesso di diploma di scuola d'arte) durata tirocinio anni 2.

1° *gruppo donne*:	Durata apprendistato
Età assunzione anni 14	anni 5
Età assunzione anni 15	» 4 ½
Età assunzione anni 16	» 4
Età assunzione anni 17	» 3 ½
Età assunzione anni 18	» 3

superiori ai 18 anni (purchè in possesso di diploma di scuola d'arte) durata tirocinio anni 2.

2° e 3° *gruppo uomini e donne*:	Durata apprendistato
Età assunzione anni 14	anni 4
Età assunzione anni 15	» 3 ½
Età assunzione anni 16	» 3
Età assunzione anni 17	» 2 ½
Età assunzione anni 18	» 2

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Per il lavoratori assunti presso le aziende del vetro, della ceramica e del mosaico in qualità di apprendisti la retribuzione verrà calcolata sulla base delle sottoelencate percentuali.

Le percentuali fanno riferimento alla retribuzione globale dell'operaio qualificato di età superiore ai 20 anni per gli uomini ed alla retribuzione globale delle donne di prima categoria di età superiore ai 20 anni per le donne.

1° *gruppo uomini*:

Assunzione anni 14:

1° semestre	—
2° semestre	25 %
2° anno	30 %
3° anno	40 %
4° anno	60 %
5° anno	75 %
6° anno	90 %

Assunzione anni 15:

1° semestre	—
2° semestre	25 %
2° anno	35 %
3° anno	55 %
4° anno	65 %
5° anno	85 %
ultimo semestre	90 %

Assunzione anni 16:

1° semestre	—
2° semestre	30 %
2° anno	40 %
3° anno	60 %
4° anno	75 %
5° anno	90 %

Assunzione anni 17:

1° semestre	—
2° semestre	35 %
2° anno	45 %
3° anno	60 %
4° anno	75 %
ultimo semestre	90 %

Assunzione anni 18:

1° semestre	35 %
2° semestre	45 %
3° semestre	55 %
4° semestre	65 %
5° semestre	75 %
6° semestre	80 %
7° semestre	85 %
8° semestre	90 %

Assunzione dopo i 20 anni:

1° semestre	45 %
2° semestre	60 %
3° semestre	75 %
4° semestre	90 %

1° *gruppo donne*:

Assunzione anni 14:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	50 %
3° anno	70 %
4° anno	85 %
5° anno	90 %

Assunzione anni 15:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	55 %
3° anno	75 %
4° anno	90 %
ultimo semestre	95 %

Assunzione anni 16:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	55 %
3° anno	75 %
4° anno	90 %

Assunzione anni 17:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	60 %
3° anno	75 %
ultimo semestre	90 %

Assunzione anni 18:

1° semestre	35 %
2° semestre	45 %
3° semestre	60 %
4° semestre	75 %
5° semestre	80 %
6° semestre	90 %

2° e 3° *gruppo uomini*:

Assunzione anni 14:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	50 %
3° anno	75 %
4° anno	90 %

Assunzione anni 15:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	50 %
3° anno	70 %
ultimo semestre	90 %

Assunzione anni 16:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	60 %
3° anno	85 %

Assunzione anni 17:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
3° semestre	55 %
4° semestre	70 %
5° semestre	85 %

Assunzione anni 18:

1° semestre	30 %
2° semestre	40 %
3° semestre	60 %
4° semestre	80 %

2° e 3° *gruppo donne*

Assunzione anni 14:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	50 %
3° anno	75 %
4° anno	90 %

Assunzione anni 15:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	50 %
3° anno	75 %
ultimo semestre	90 %

Assunzione anni 16:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
2° anno	65 %
3° anno	90 %

Assunzione anni 17:

1° semestre	—
2° semestre	40 %
3° semestre	55 %
4° semestre	70 %
5° semestre	85 %

Assunzione anni 18:

1° semestre	40 %
2° semestre	50 %
3° semestre	75 %
4° semestre	90 %

Art. 3.

Le parti danno atto di aver trovato un accordo per quanto riguarda il trattamento economico da praticare nel primo semestre ai lavoratori assunti in qualità di apprendisti di età inferiore ai 18 anni.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà la decorrenza dal 18 gennaio 1954 ed avrà la durata di 1 anno, intendendosi rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle due parti stipulanti almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata con R. R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 715.

Norme sulla determinazione della ricorrenza del Santo Patrono del rione di Porto Maurizio del comune di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per il Comune di Imperia, l'accordo collettivo 20 ottobre 1949, per la festa del Santo Patrono del rione di Porto Maurizio, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Libera Unione dei Sindacati, la Camera Sindacale Provinciale F.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Imperia, in data 10 novembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 20 ottobre 1949, relativo alla festa del Santo Patrono del rione di Porto Maurizio Comune di Imperia sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del rione di Porto Maurizio del Comune di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 4. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 OTTOBRE 1949 PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO DEL RIONE DI PORTO MAURIZIO DEL COMUNE DI IMPERIA

L'anno 1949 addì 20 del mese di ottobre,

tra

l'Unione degli Industriali, rappresentata dal suo Presidente dott. *Bruno Novaro,*

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario responsabile, sig. *Giovanni Giacomelli;*

la Libera Unione dei Sindacati, rappresentata dal suo Segretario sig. *Antonio Corbella;*

la Camera Sindacale Provinciale della F.I.L., rappresentata dal suo Segretario dott. *Franco Ravera,*

si conviene che agli effetti dei contratti collettivi di lavoro che prevedono fra le feste infrasettimanali retribuite quelle del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento, sia considerato giorno della festa Patronale per il rione di Porto Maurizio del comune di Imperia la giornata del 22 settembre (S. Maurizio).

Il presente accordo entra in vigore con la data della sua stipulazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 716.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti da imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nelle provincie di Bologna, Pistoia, Siracusa e Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. :

Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

Visti, per la provincia di Siracusa:

i contratti collettivi integrativi 26 novembre 1959, stipulati tra l'Unione Provinciale dei Commercianti, la Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Trento, gli accordi collettivi integrativi 11 ottobre 1955 e 1 agosto 1960, stipulati tra l'Associazione Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini C.I.S.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961, n. 15 della provincia di Pistoia, in data 27 luglio 1961, n. 8 della provincia di Siracusa, in data 15 settembre 1961, n. 8 della provincia di Trento, in data 31 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1954, relativo ai lavoratori stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1959, relativo agli agrumai interni, il contratto collettivo integrativo 26 novembre 1959, relativo agli agrumai esterni, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alla raccolta del pomodoro;

per la provincia di Trento, gli accordi collettivi integrativi 11 ottobre 1955 e 1 agosto 1960, relativi ai lavoratori stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nelle provincie di Bologna, Pistoia, Siracusa e Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 7. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 AGOSTO 1960 PER I LAVORATORI STAGIONALI AVVENTIZI E GIORNALIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il 1° agosto 1960

fra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Bologna da una parte,

la C.I.S.L., la C.G.I.L., la U.I.L. dall'altra,

si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale da valere per il personale disciplinato dal Contratto nazionale 21 aprile 1954, salve le esclusioni previste dall'art. 1, ultimo comma, del contratto medesimo.

Art. 1

In attesa della stipulazione del nuovo Contratto nazionale, le parti decidono di elevare del 20 % la misura della indennità prevista dall'art. 37 del Contratto nazionale 21 aprile 1954, e cioè di elevare la percentuale prevista dall'articolo medesimo dal 15 al 18 %; correlativamente sarà aumentata del 20 % la quota di indennità che l'I.N.P.S., con circolare del 1° giugno 1954, ha dichiarato soggetta agli oneri contributivi (da 8/15 a 9, 60/18).

Art. 2.

Le retribuzioni orarie da corrispondersi alle operaie, comprensive di ogni spettanza relativa a contingenza, caro pane, gratifica, anzianità, mancate ferie, mancate festività e preavviso, sono fissate come segue. Rimane a carico del datore di lavoro solo quanto espressamente indicato nel presente accordo, nonchè il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, fermo restando il diritto di rivalsa per le quote a carico dei lavoratori.

1° COMUNE DI BOLOGNA

Lavoro ordinario

Età	Salario	9,60/18	Totale sogg. a contrib.	8,40 % 18	Ind. vestiario	Totale
oltre i 18 anni	131,38	12,60	143,98	11,02	6	161
da 16 a 18 anni	109,32	10,50	119,82	9,18	6	135
inf. a 16 anni	90,67	8,71	99,38	7,62	6	113

Lavoro straordinario

Età	Salario	Ind. vestiario	Totale
oltre i 18 anni	165	6	171
da 16 a 18 anni	137	6	143
inf. a 16 anni	113	6	119

Lavoro straordinario festivo o notturno

Età	Salario	Ind. vestiario	Totale
oltre i 18 anni	172	6	178
da 16 a 18 anni	143	6	149
inf. a 16 anni	118	6	124

2° PROVINCIA

Lavoro ordinario

Età	Salario	9,60/18	Totale sogg. a contrib.	8,40 % 18	Ind. vestiario	Totale
oltre i 18 anni	129,69	12,45	142,14	10,86	6	159
da 16 a 18 anni	107,63	10,33	117,96	9,04	6	133
inf. a 16 anni	88,98	8,55	97,53	7,47	6	111

Lavoro straordinario diurno

Età	Salario	Ind. vestiario	Totale
oltre 18 anni	163	6	169
da 16 a 18 anni	137	6	143
inf. a 16 anni	111	6	117

Lavoro straordinario festivo o notturno

Età	Salario	Ind. vestiario	Totale
oltre 18 anni	170	6	176
da 16 a 18 anni	141	6	147
inf. a 16 anni	116	6	122

Art. 3.

Il restante personale stagionale, avventizio e giornaliero, non regolato dall'art. 1, percepirà la retribuzione prevista per i dipendenti da aziende commerciali, con la maggiorazione del 18 % a titolo di indennità di fine campagna.

Art. 4.

Dal 1° luglio al 30 ottobre l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali (art 14 Contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954).

Art. 5.

Per il lavoro effettuato nei locali frigoriferi, sarà corrisposto un aumento del 10 % sulla retribuzione globale complessiva indicata agli articoli 1 o 2.

Art. 6.

Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto individuali ed aziendali; esse potranno essere assorbite da eventuali futuri aumenti.

Art. 7

Il presente contratto entra in vigore il 1° agosto 1960 e ha valore fino al 1° agosto 1961. Il contratto si intenderà rinnovato per un anno salvo disdetta da farsi almeno tre mesi prima della scadenza. Nella eventualità di scatti di contingenza prima della scadenza, le parti verranno convocate per il relativo aggiornamento.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e agrumari 21 aprile 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 SETTEMBRE 1954 PER I LAVORATORI STAGIONALI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno millenovecentocinquantaquattro, addì 15 del mese di settembre, nella sede dell'Ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Pistoia,

fra

la ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI DI PISTOIA, rappresentata dal sig. *Offerti Vittorio*, assistito dal sig. *Cappellini Marino*, direttore dell'Associazione stessa;
la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. DI PISTOIA, rappresentata dal sig. *Cervellera Nicola*;
la UNIONE PROVINCIALE SINDACALE C.I.S.L. DI PISTOIA, rappresentata dal sig. *Gori Giorgio*
e la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Ghelardini Otello*,
è stato stipulato il presente Accordo integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1954, da valere per il personale stagionale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, per tutto il territorio della provincia di Pistoia.

Art. 1.

Con riferimento all'art. 30 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1954, tenuto conto della particolare attività svolta dalle aziende inquadrate nel contratto stesso, viene stabilito dalle parti contraenti di operare il conglobamento sulla retribuzione attualmente corrisposta al personale non impiegatizio e precisamente: paga-base indennità di contingenza ed indennità di caro-pane, apportando sulla cifra conglobata un aumento del 7 %, come da tabella che si riporta in allegato A). Si conviene inoltre, che sulla tabella suddetta verranno operate le eventuali variazioni che avessero a verificarsi nella scala mobile.

Art. 2.

La nuova situazione salariale determinatasi in seguito al disposto dell'articolo precedente non modifica le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti presso le singole aziende.

Art. 3.

Il presente accordo entra in vigore con la data 1° settembre 1954 ed avrà la durata di un anno, salvo disdetta di una delle parti entro trenta giorni dalla scadenza e sempre che nel frattempo non intervengano nuovi accordi interconfederali comportanti aumenti salariali, nè disdetta del Contratto collettivo nazionale di lavoro ad eccezione di un eventuale accordo sul conglobamento, già avvenuto con l'accordo presente per la categoria interessata.

In caso contrario il presente accordo s'intende valido sino alla data di entrata in vigore degli accordi interconfederali di cui sopra e di disdetta del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

TABELLA SALARIALE ORTOFRUTTICOLI

(conseguente all'applicazione dell'art. 1 dell'Accordo provinciale 15 settembre 1954)

CATEGORIE ED ETÀ	Paga in vigore al 15-9-54+ comp. carop.	Contingenza scala mobile in vigore al 15-9-54	Aumento 7%	Totale paga base al 15-9-54
UOMINI				
Capi squadra, caporali, capitavola, maestri impaccatori, superiori 20 anni	370,70	682,50	73,72	1127
Stivatori, addetti al carico e scarico, autisti, superiori 20 anni	363,10	665,50	72	1101
Imballatori, ingabbiatori, gabbiettisti, cassai, legatori, raccoglitori, incartatori, pulitori, addetti alla cernita, addetti alla calibratura, alzacasse, conducenti di veicoli a trazione animale, superiori 20 anni	349,75	658	70,54	1078
Trasportatori a spalla, personale di fatica:				
superiori 20 anni	349,75	649	69,91	1069
18-20 anni	296,63	584	61,64	942
16-18 anni	258,29	461,50	50,38	770

Segue **TABELLA SALARIALE ORTOFRUTTICOLI**

(conseguente all'applicazione dell'Art. 1 dell'Accordo provinciale 15 settembre 1954)

CATEGORIE ED ETÀ	Paga in vigore al 15-9-54+ comp. carop.	Contingenza scala mobile in vigore al 15-9-54	Aumento 7%	Totale paga base al 15-9-54
DONNE				
Capi squadra, capitavola, maestre impaccatrici, superiori 20 anni	306,75	559,50	60,63	927
Addette alla calibratura, legatrici, raccoglitrici, incartatrici, pulitrici, addetti alla cernita:				
superiori 20 anni	273,40	553	57,84	884
18-20 anni	250,13	434,50	47,92	733
16-18 anni	224,82	392,50	43,21	661
Ragazzi e ragazze: inferiori 16 anni	210,95	315,50	36,25	554

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI AGRUMAI INTERNI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Addì 26 novembre 1959, in Siracusa, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del dott. *Nunzio Calabrò;*

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal segretario rag. *Carmelo Schiavo,* con la partecipazione di una delegazione di commercianti della zona di Siracusa composta dai sigg.: *Angelo Gentile, Salvatore Magnano,* rag. *Gaetano Rudilosso,* e da una delegazione di commercianti di Lentini, composta dai sigg.: comm. *Nunzio Musco* e dott. *Circo Rosario;*

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dai sigg.: dott. *Antonino De Benedictis* e professore *Salvatore Messina,* per delega dell'Azienda Agraria Magnano di S. Lio di Lentini

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai sigg.: *Francesco Crispi, Francesco Ferrauto, Vincenzo Burgio* e *Francesco Aurora;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresentata dai sigg.: dott. *Vincenzo Terranova, Salvatore Ruiz* e *Salvatore Mazzarella;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.), rappresentata dai sigg.: *Giorgio Di Pietro* e *Sebastiano Moschella;*

si è stipulato il presente contratto di lavoro provinciale, da valere per i lavoratori agrumari interni della provincia di Siracusa.

Art. 1.

Le nuove retribuzioni complessive da corrispondere per giornata lavorativa di otto ore sono le seguenti:

Impaccatore	L.	1.850;
Alzacasse	»	1.840;
Uomo di fatica	L.	1.530:
Cernitrice	»	955;
Incartatrice	»	895;
Cartellaio	»	955.

Art. 2.

Le predette retribuzioni si intendono comprensive della paga conglobata, dell'indennità di contingenza, del 19 %, dell'indennità di anzianità nonchè delle maggiorazioni percentuali per lo eventuale lavoro straordinario. In riguardo a quest'ultima voce, si chiarisce che, per le eventuali ore di lavoro straordinario, dovrà essere corrisposto solo il pro-rata della competenza di cui all'art. 1

Art. 3.

Le ore di attesa trascorse dal lavoratore in magazzino, per cause indipendenti dalla sua volontà, sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le norme di legge e del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 21 aprile 1954.

Art. 5.

Il presente contratto ha validità per la corrente campagna agrumaria 1959-60.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORATORI AGRUMAI ESTERNI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Addì 26 novembre 1959, in Siracusa, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del dott *Nunzio Calabrò*;

tra

l'Unione Provinciale dei Commercianti, rappresentata dal segretario rag. *Carmelo Schiavo*, con la partecipazione di una delegazione di commercianti nella zona di Siracusa composta dai sigg.: *Angelo Gentile*, *Salvatore Magnano*, rag. *Gaetano Rudilosso* e da una delegazione dei commercianti di Lentini, composta dai sig.: comm. *Nunzio Musco* e dott. *Circo*;

l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dai sigg.: dott. *Antonino De Benedictis* e professore *Salvatore Messina* per delega dell'Azienda Agraria Magnano di S. Lio di Lentini

e

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dai sigg.: *Francesco Crispi, Francesco Ferrauto, Vincenzo Burgio* e *Francesco Aurora;*

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dai sigg.: dott *Vincenzo Terranova*, *Salvatore Ruiz* e *Salvatore Mazzarella;*

la Camera Sindacale Provinciale (U I.L.), rappresentata dai sigg.: *Giorgio Di Pietro* e *Sebastiano Moschella;*

si è stipulato il presente contratto di lavoro provinciale da valere per i lavoratori agrumai esterni della provincia di Siracusa.

Art 1.

Le nuove retribuzioni complessive da corrispondere per giornata lavorativa di 8 ore sono le seguenti:

Tagliapiedi	L.	1.523;
Raccoglitore	»	1.513;
Panierai zona Siracusa	»	1.370;
Panierai zona Lentini	»	1.180;
Panierai inferiori 16 anni	»	1.104.

Art. 2.

Le predette retribuzioni si intendono comprensive della paga conglobata, dell'indennità di contingenza, del 19 % e dell'indennità di anzianità.

Art. 3.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge e del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 21 aprile 1954.

Art. 4.

Il presente contratto ha validità per la corrente campagna agrumaria 1959-60.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 GIUGNO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEL POMODORO NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1960, il giorno 11 giugno in Siracusa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della M. O., alla presenza del dott. *Nunzio Calabrò*,

tra

l'Unione Provinciale dei Commercianti Sindacato Provinciale Esportatori Ortofrutticoli Agrumai, rappresentata dal segretario rag. *Carmelo Schiavo*, assistito da una delegazione di commercianti composta dai sigg.: *Angelo Gentile, Sebastiano Serrato, Sebastiano Olivieri, Odorico Di Lenardo, Salvatore Reale, Gaetano Rudilosso, Sole Sebastiano*

e

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Francesco Crispi*, assistito dal sig. *Egidio Greco* e con la partecipazione dei lavoratori della categoria *Vincenzo Burgio, Carmelo Scalora* e *Giuseppe Vaccarella*;

l'Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Salvatore Ruiz*;

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dai sigg.: *Giorgio Di Pietro* e *Luciano Monterosso*;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, da valere per il personale addetto alla raccolta del pomodoro in provincia di Siracusa per la campagna 1960.

Art. 1.

Le retribuzioni globali, da corrispondere per giornata lavorativa normale, sono le seguenti:

Uomini	L.	1.800
Donne	»	1.150

Art. 2.

Le predette retribuzioni si intendono comprensive della paga base conglobata, dell'indennità di contingenza del 10 % per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, dell'indennità di anzianità e delle maggiorazioni percentuali per l'eventuale lavoro straordinario.

Art. 3.

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si riportano alle leggi, al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria del 21 aprile 1954 ed agli accordi interconfederali.

Art. 4.

All'inizio della campagna per la raccolta del pomodoro, i datori di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali, assumeranno le unità maschili disoccupate dei comuni di Avola, Floridia e Siracusa e delle frazioni di Cassibile, Belvedere e Priolo.

In caso di licenziamento sarà data la precedenza al personale femminile in atto impegnato.

Art. 5.

Il presente contratto ha decorrenza 7 giugno 1960 e validità fino al 31 maggio 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 OTTOBRE 1955 PER I LAVORATORI STAGIONALI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI NELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 11 ottobre 1955, in Trento,

presso

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI, rappresentata dal signor *Deanesi Vigilio*, assistito dai sigg. dott. *Perini Ivo* e dott *Frizzera Bruno*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI COMMERCIO ED AFFINI C.I.S.L., rappresentata dal rag. *Covi Franco*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Golser Carlo*;

si è stipulato il seguente accordo valevole per tutte le aziende e consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli della provincia di Trento ed integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 21 aprile 1954.

Art. 1

A datare dal 16 ottobre 1955 la retribuzione complessiva oraria per il personale di cui al presente accordo viene fissata nella seguente misura:

	Uomini	Donne
I Gruppo		
a) Capo operaio	145	125
b) Raccoglitore, cernitore, selezionatore, imballatore, ingabbiettatore, stivatore, addetto carico e scarico, personale di fatica, personale adibito a funzioni di pulizia e riordino locali ed altro personale con mansioni analoghe:		
superiore ai 20 anni	115	100
dai 16 ai 20 anni	93	83
inferiore ai 16 anni	80	70
II Gruppo		
a) Addetto impianti refrigerazione, inumidimento, ecc., conducente autotreno, conducente motofurgone, meccanico	140	
b) Conducente veicoli a trazione animale, custode, guardiano notturno ed altro personale con mansioni analoghe	120	

Art. 2.

Le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente accordo sono comprensive della percentuale del 15 per cento, stabilita dall'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954 per i seguenti titoli:

indennità di preavviso e di anzianità;

gratifica natalizia e mancata maturazione ferie;

festività nazionali ed infrasettimanali.

Art. 3.

Ai lavoratori di cui alla lettera *b*) del 1° gruppo di età inferiore ai 20 anni che non abbiano lavorato un periodo minimo di due mesi presso aziende ortofrutticole, le retribuzioni di cui al precedente art. 1 potranno subire una riduzione del 10 per cento.

Art. 4.

Delle eventuali variazioni della indennità di contingenza che si dovessero verificare nel corso della campagna, se ne terrà conto all'atto della determinazione delle retribuzioni della campagna che si andrà svolgendo l'anno successivo.

L'inizio di ogni campagna si intende convenzionalmente fissato col 1° giugno di ogni anno.

La misura dell'aumento si riferirà al movimento della indennità di contingenza riferita all'operaio qualificato del settore industria. L'eventuale variazione, in più o in meno, verrà consolidata in cifra sulle retribuzioni di cui all'art. 1 del presente accordo.

Art. 5.

Il prolungamento di orario di cui all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954 è stabilito in linea di massima nel periodo dal 15 giugno

al 15 ottobre di ogni anno. Ogni eventuale variazione dovrà essere concordata fra le parti stipulanti ed autorizzata dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 6.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo, facendo riferimento, per quant'altro qui non previsto al Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954.

Art. 7.

Il presente accordo entra in vigore con il 16 ottobre 1955 e scadrà il 15 ottobre 1956. L'accordo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per un anno ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della sua scadenza. Così di anno in anno. Nel caso di disdetta il presente accordo continuerà ad avere efficacia fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° AGOSTO 1960 PER I LAVORATORI STAGIONALI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 1° agosto 1960 in Trento

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal sig *Mario Recanatini*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Carlo Golser*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI COMMERCIO E AFFINI C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Giuseppe Luchi*;

si e stipulato il seguente accordo valevole per tutte le aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli della provincia di Trento.

Art 1.

A datare dal 1° novembre 1960 la retribuzione complessiva oraria da corrispondere al personale stagionale dipendente dalle aziende di cui sopra viene fissata nelle seguenti misure:

I Gruppo	Uomini	Donne
	—	—
a) Capo operaio	196	170
b) Raccoglitore, cernitore, selezionatore, imballatore, ingabbiettatore, stivatore, addetto carico e scarico, personale di fatica personale adibito a funzioni di pulizia e riordino locali ed altro personale con mansioni analoghe:		
superiore ai 20 anni	164	140
dai 16 ai 20 anni	135	118
inferiore ai 16 anni	114	98

II Gruppo	Uomini
	—
a) Addetto impianti refrigerazione, inumidimento, ecc., conducente autotreno, conducente motofurgone, meccanico	190
b) Conducente veicoli a trazione animale. custode, guardiano notturno ed altro personale con mansioni analoghe	170

Art. 2.

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento all'accordo provinciale 11 ottobre 1955 ed al Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954 che continua ad avere pieno vigore.

Art. 3.

Il presente accordo entra in vigore il 1° novembre 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961. L'accordo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 717.

Norme sul trattamento economico e normativo per litografi macchinisti, trasportatori, lisciapietre e pomiciatori, fornai e donne mettifoglio, levafoglio e porgifoglio dipendenti da imprese produttrici di imballaggi di latta della provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visti gli accordi collettivi 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori metalmeccanici;

Visti, per la provincia di Imperia:

— l'accordo collettivo 25 marzo 1958, per la concessione di compensi particolari ad alcune categorie di lavoratori dipendenti da ditte che producono imballaggi di latta, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali — Gruppo Industriali Produttori di Imballaggi Metallici — e la Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L.;

— l'accordo collettivo 4 agosto 1958, modificativo del predetto accordo collettivo 25 marzo 1958, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Camera Provinciale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e n. 12 della provincia di Imperia, rispettivamente in data 15 febbraio 1960 e 14 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Imperia, gli accordi collettivi 25 marzo 1958 e 4 agosto 1958, relativi alla concessione di compensi particolari ad alcune categorie di lavoratori dipendenti da ditte produttrici di imballaggi di latta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i litografi macchinisti, trasportatori, lisciapietre e pomiciatori, fornai e donne mettifoglio, levafoglio e porgifoglio, dipendenti dalle imprese produttrici di imballaggi di latta della provincia di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 1. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 25 MARZO 1958, PER LA CONCESSIONE DI COMPENSI PARTICOLARI AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI DA DITTE PRODUTTRICI DI IMBALLAGGI DI LATTA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Il giorno 25 marzo 1958, in Imperia

tra

il GRUPPO INDUSTRIALI PRODUTTORI DI IMBALLAGGI METALLICI DELL'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Imperia rappresentato dal Capo gruppo di categoria sig. *Osvaldo Renzetti*, con la partecipazione dei signori dott. *Marco Novaro* e dott. *Pietro Bruzzone*, con l'assistenza del dott. *Mario Roberti*, Direttore della Unione Industriali suddetta, da una parte

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L. di Imperia rappresentata dal Segretario generale sig. *Luigi Turconi* e dal Segretario sindacale sig. *Carlo Lami*, assistiti dal Segretario provinciale F.I.M. sig. *Domenico Gironi* e dai lavoratori *Virginio Visentin* e *Antonietta Franchino*, dall'altra parte

è stata esaminata la particolare situazione salariale di alcune categorie di lavoratori dipendenti da ditte che producono imballaggi di latta nella Provincia di Imperia e cioè: litografi macchinisti, trasportatori, lisciapietre e pomiciatori, fornai, donne mettifoglio, levafoglio e porgifoglio, ed è stato raggiunto il seguente accordo:

1. A partire dalla quindicina in corso alla data del presente accordo agli addetti ai suddetti reparti vengono concessi i seguenti particolari compensi orari:

Uomini

Litografi macchinisti e trasportatori di prima categoria (operai specializzati)	L.	58
Litografi macchinisti e trasportatori di seconda categoria (operai qualificati)	»	41
Litografi macchinisti e trasportatori di terza categoria, pomiciatori e fornai (manovali specializzati)	L.	29

Donne

Mettifoglio provetta (donna di prima categoria)	L.	19
Levafoglio provetta e mettifoglio di seconda (donna di seconda categoria)	»	14
Levafoglio di seconda e porgifoglio (terza categoria)	L.	9

Le misure dei compensi sopraindicati valgono per i lavoratori di età superiore a 20 anni e, conseguentemente, ai lavoratori di età inferiore al limite suddetto, i compensi di cui si tratta, verranno corrisposti previa riduzione proporzionale alla differenza della corrispondente retribuzione conglobata.

2. Tali particolari compensi assorbono e sostituiscono totalmente quelli di cui allo scaduto accordo 30 giugno 1955 e di fatto attualmente corrisposti, e si aggiungono agli altri elementi della retribuzione personale in atto. Essi non alterano i minimi di paga contrattuali stabiliti dal contratto 26 giugno 1956 per gli operai addetti all'industria metalmeccanica. Le parti si danno atto che le norme applicabili alle categorie dei lavoratori di cui al punto 1) del presente accordo, sono quelle comuni agli addetti all'industria meccanica anche per ciò che riguarda la classificazione del personale.

3. Il presente accordo viene stipulato in attesa che i rapporti di lavoro per gli addetti alle industrie produttrici di imballaggi metallici ed affini vengano disciplinati da un particolare contratto collettivo nazionale che sostituisca a tutti gli effetti il contratto per l'industria metalmeccanica attualmente applicato nei rapporti di lavoro di cui trattasi e decadrà quando sarà stata raggiunta la suddetta regolamentazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 AGOSTO 1958 MODIFICATIVO DELL'ACCORDO 25 MARZO 1958 PER LA CONCESSIONE DI COMPENSI PARTICOLARI AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI DIPENDENTI DA DITTE PRODUTTRICI DI IMBALLAGGI DI LATTA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Il giorno quattro del mese di agosto dell'anno millenovecentocinquantotto, alle ore 19, presso la sede dello Ufficio Provinciale del Lavoro, alla presenza del signor *Sbrizzi Vincenzo,* assistito dal sig. *Rossi Luigi,* si sono riuniti:

l'Unione Industriali della Provincia di Imperia, rappresentata dal suo Presidente, conte *Naselli Feo,* assistito dal Direttore dell'Unione Industriale stessa, dottor *Mario Roberti* e dai rappresentanti delle Aziende D. Renzetti e C. e Socitea Solerzia;

la Camera del Lavoro, rappresentata dai Segretari signor *Giovanni Giacomelli* e *Vincenzo D'Alessandro;* oltre una delegazione di lavoratori appartenenti alla categoria interessata alla controversia.

Dopo ampia discussione le parti, di comune accordo, hanno convenuto quanto segue:

a) la Camera del Lavoro accetta l'accordo, già stipulato in data 25 marzo 1958, con scadenza 31 dicembre 1958;

b) le Aziende, dal canto loro, si impegnano a:

1) considerare in conto ferie — e fino alla concorrenza di esse per ogni singolo lavoratore — i giorni di sciopero effettuati, a chi ne farà eventuale richiesta;

2) far lavorare, nelle giornate di sabato, i dipendenti, per otto ore, fino a quando le esigenze produttive consentiranno tale ritmo produttivo:

3) corrispondere il salario di nove ore giornaliere, di fronte ad una prestazione effettiva di otto ore, con l'impegno, da parte dei lavoratori, di eseguire la massima produzione possibile, e ciò fino a quando le Aziende effettueranno l'orario pieno;

c) le clausole, di cui ai numeri due e tre, si intendono in vigore fino a tutto il 31 dicembre 1958.

d) Poichè il presente accordo è stato stilato « a fuoco e fiamma », per eventuali divergenze interpretative, le parti si rivolgeranno all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Del che il presente verbale che, compilato seduta stante, è approvato e sottoscritto da entrambe le parti presenti alla seduta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 718.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visti, per la provincia di Bolzano:

il contratto collettivo integrativo 12 luglio 1955, per i lavoratori dipendenti dalle aziende e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Unione Frutta, l'Associazione Consorzi Frutticoltori e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini (C.I.S.L.), la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.) e l'Unione Italiana Dipendenti Commerciali ed Affini (U.I.L.);

il contratto collettivo integrativo 25 marzo 1960, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali e consorzi ortofrutticoli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 12 luglio 1955;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 e 17 della provincia di Bolzano, in data 15 giugno 1960 e 15 maggio 1961 dei contratti sopra indicati, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bolzano:

il contratto collettivo integrativo 12 luglio 1955 relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli;

il contratto collettivo integrativo 25 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali e consorzi ortofrutticoli;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese e dai consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 30. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 LUGLIO 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE E DAI CONSORZI ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Addì dodici luglio millenovecentocinquantacinque (12-7-1955) in Bolzano,

tra

l'UNIONE FRUTTA DI BOLZANO, rappresentata dal suo Presidente sig. *Osvaldo Lageder*, dai signori *Inderst Giovanni*, *Kiem Giovanni Kössler Guglielmo*, assistiti dal Direttore dell'Unione Frutta stessa dott. *Mario Ravanelli* e dal rag. *Farbene Riziero*;

l'ASSOCIAZIONE CONSORZI FRUTTICOLTORI, rappresentata dal suo Presidente sig. *Mayr Antonio*, assistito dal Direttore dell'Asosciazione stessa dott. *Luigi Kranewitter* e dal sig. *Zorzi Enrico*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO ED AFFINI, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario della Federazione cav. *Giuseppe Cestari*, anche in rappresentanza dell'Unione Sindacale Provinciale di Bolzano:

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.) di Bolzano, rappresentata dal suo Segretario sig. *Arbanasich Pietro*;

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI COMMERCIALI ED AFFINI, aderente all'U.I.L. di Bolzano, rappresentata dal signor *Bolzoni Antonio*;

si è stipulato il seguente contratto valevole per tutte le Aziende e Consorzi esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli della provincia di Bolzano ed integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il giorno 21 aprile 1954.

Art. 1.

Tabella delle paghe orarie per il personale assunto a carattere stagionale, comprensive del 15 % quale indennità sostitutiva ai ratei di gratifica natalizia, al compenso per la mancata maturazione delle ferie della indennità di anzianità, del preavviso e del caropane come disposto all'art. 37 del Contratto nazionale 21 aprile 1954:

(*Omissis* tabella).

Avvertenze:

(*Omissis* punto *a*) e punto *b*);

c) è considerata lavoratrice di primo impiego colei che non abbia lavorato almeno per 4 mesi presso una azienda ortofrutticola.

Art. 2.

TABELLA PAGHE ORARIE PER IL PERSONALE CON IMPIEGO A CARATTERE CONTINUATIVO

(*Omissis* tabella).

Tutti i lavoratori ai quali sarà applicata la tariffa di cui sopra, poichè disciplinati dal normativo Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950 per dipendenti Aziende commerciali, avranno diritto in aggiunta alle suddette retribuzioni, alla corresponsione di quanto segue:

a) festività nazionali ed infrasettimanali;
b) ferie;
c) gratifica natalizia,
d) preavviso di licenziamento;
e) indennità di licenziamento.

Art. 3.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 94 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950, il passaggio da operaio assunto con carattere continuativo o stagionale, licenziato e successivamente assunto con carattere stagionale o continuativo, non riveste violazione delle norme protette con tale istituto contrattuale.

Art. 4.

Il prolungamento di orario di cui all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954 è stabilito in linea di massima nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre di ogni anno.

Qualora per giustificate esigenze di ogni singola azienda il periodo di cui sopra dovesse venire anticipato o posticipato, l'azienda interessata dovrà darne anticipata comunicazione scritta al competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 5.

Delle eventuali variazioni della indennità di contingenza, che si dovessero verificare nel corso del ciclo di lavorazione, se ne terrà conto all'atto della determinazione delle retribuzioni per il ciclo, che si andrà svolgendo l'anno successivo.

La misura dell'aumento si riferirà al movimento della indennità di contingenza attribuita all'operaio qualificato del settore industria; l'eventuale variazione — in più o in meno — verrà consolidata in cifra sulle retribuzioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente accordo.

Art. 6.

(*Omissis*).

Art. 7.

Il presente accordo entra in vigore col 1° periodo di paga successivo alla sua stipulazione e scadrà il giorno 30 giugno 1956. Questo accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un anno ove non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, così di anno in anno.

Nel caso di disdetta, il presente accordo continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 MARZO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI E CONSORZI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

L'anno millenovecentosessanta, il giorno venticinque del mese di marzo, in Bolzano presso la Camera di commercio,

tra

la FEDERAZIONE DEI CONSORZI ORTOFRUTTICOLI (V.O.G.), rappresentata dal suo Presidente sig. *Mayer Anton,* assistito dal Direttore dott. *Kranewitter* e dal dottor *Zorzi*

l'UNIONE FRUTTA di Bolzano rappresentata dal suo Presidente sig. *Hans Inderts,* assistito dal Direttore dottor *Mario Ravanelli* e dal sig. rag. *Riziero Farbene,*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario cav. *Giuseppe Cestari,*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal membro della segreteria di detta Camera, sig. *Ugo Vannuccini,*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI (U.I.L.) rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Antonio Bolzoni,*

si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

Le retribuzioni per i lavoratori stagionali e fissi dipendenti dai Consorzi frutticoltori e dalle aziende commerciali della provincia di Bolzano, col 1° agosto 1960, vengono aggiornate come stabilito nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente accordo e facenti parte integrante dello stesso.

Art. 2.

A tutti gli operai di qualsiasi categoria, eccezione fatta per i frigoristi, uomo o donna, che esplicano preminentemente lavoro nel frigo, godranno di una indennità equivalente all'8 % di maggiorazione della retribuzione oraria per le ore effettivamente prestate nel frigo.

Art. 3.

A tutti i lavoratori assunti con carattere stagionale sarà applicata una indennità sostitutiva a compenso dei ratei della gratifica natalizia, delle ferie, dell'indennità di anzianità, del preavviso, delle festività nazionali e infrasettimanali; pari al 15 % della retribuzione di cui alla allegata tabella *A*) e ciò per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione dal novero delle ore straordinarie. Tale trattamento è valevole per gli operai stagionali e non per gli impiegati per i quali valgono le norme di assunzione e di licenziamento stabilite dal normativo previsto dal Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 in vigore dal 1° luglio 1958.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa esplicito riferimento al precedente contratto integrativo provinciale ed al contratto nazionale 21 aprile 1954.

Art. 5.

Le condizioni di miglior favore in atto alla data della stipulazione del presente contratto, rimangono in vigore.

Art. 6.

Il presente contratto entra in vigore con il giorno 1° agosto 1960 e scade il giorno 31 luglio 1961. Le parti si impegnano reciprocamente di convocarsi per stabilire le nuove tabelle paga in relazione all'aumento della contingenza, salvo la disdetta dell'accordo stesso, entro e non oltre la prima decade del mese di luglio 1960.

Art. 7.

Le parti concordano che nella retribuzione oraria globale è inclusa anche l'indennità del caro pane.

RETRIBUZIONI ORARIE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CARATTERE STAGIONALE E FISSO TABELLA *A*

Qualifiche	Sesso	Retribuzione al 31-7-60	Perfezionamento e conglobamento contingenza	Paga base al 1-8-1960	Indennità sostitutiva	Paga oraria stagionali	Paga oraria fissi
1. Capi operai	U	203	12	215	32	247	215
»	D	155	12	167	25	192	167
2. Sottocapi operai	U	190	11	201	30	231	201
»	D	147	11	158	24	182	158
3. Capisquadra, operai specializzati, frigoristi, macchinisti, conducenti autotreni, autisti	U	183	11	194	29	223	194
»	D	143	11	154	23	177	154
4. Operai qualificati, raccoglitori, aiutofrigoristi, conducenti motocarri, trattori o veicoli a trazione animale	U	174	11	185	28	213	185
»	D	130	11	141	21	162	141
5. Operai comuni oltre i 20 anni	U	166	10	176	26	202	176
»	D	118	9	127	19	146	127
6. Operai dai 16 ai 20 anni	U	155	9	164	25	189	164
»	D	102	9	111	17	128	111
7. Operai ed operaie dai 14 ai 16 anni o primo impiego	U						
»	D	95	5	100	15	115	100

TABELLA *B*

RETRIBUZIONI ORARIE PER IL PERSONALE A CARATTERE FISSO

Qualifiche	Sesso	Paga oraria normale	Lavoro straordinario (magg. 15%)	Lavoro str. notturno o festivo (magg. 25%)
1. Capi operai	U	215	247	269
»	D	167	192	209
2. Sottocapi operai	U	201	231	251
»	D	158	182	198
3. Capisquadra, operai specializzati, frigoristi, macchinisti, conducenti autotreni, autisti.	U	194	223	243
»	D	154	177	193
4. Operai qualificati, raccoglitori, aiutofrigoristi, macchinisti, conducenti motocarri, trattori o veicoli a trazione animale	U	185	213	231
»	D	141	162	176
5. Operai comuni oltre i 20 anni.	U	176	202	220
»	D	127	146	159
6. Operai dai 16 ai 20 anni.	U	164	189	205
»	D	111	128	139
7. Operai ed operaie da 14 ai 16 anni o primo impiego »	U D	100	115	125

TABELLA *C*

RETRIBUZIONI ORARIE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CARATTERE STAGIONALE

Qualifiche	Sesso	Retribuzione oraria normale	Retribuzione oraria per lavoro straordinario	Retribuzione oraria per lavoro festivo o notturno
1. Capi operai	U	247	258	280
»	D	192	201	218
2. Sottocapi operai	U	231	241	262
»	D	182	190	207
3. Capisquadra, operai specializzati, frigoristi, macchinisti, conducenti autotreni, autisti.	U	223	233	253
»	D	177	185	201
4. Operai qualificati, raccoglitori, aiutofrigoristi, conducenti motocarri, trattori o veicoli a trazione animale	U	213	223	242
»	D	162	169	184
5. Operai comuni oltre i 20 anni.	U	202	211	229
»	D	146	153	166
6. Operai dai 16 ai 20 anni	U	189	198	215
»	D	128	134	145
7. Operai ed operaie dai 14 ai 16 anni o primo impiego. »	U D	115	120	131

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152105) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 300